

Regione Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
UOD Valutazioni ambientali
Via De Gasperi, 28
80133 Napoli
Uod.500606@pec.regione.campania.it

Prot. COLL/051/GDM/VC/17

Oggetto: Richiesta di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/2003 per un impianto eolico della potenza di 6 MW da realizzarsi nel Comune di Colle Sannita (BN) in località "Monte Freddo" – Osservazioni alla conclusione con esito negativo della seduta di Conferenza dei Servizi del 7/11/2017.

Osservazioni ai sensi dell'art. 10bis L. 241/90 – Riscontro preavviso di rigetto del 14/11/2017

CODICE Prog.: 8010

Il sottoscritto Mario Palma, nato a Napoli il 24/02/1979 e residente a Napoli in Via Pacuvio 61, Codice Fiscale PLMMRA79B24F839H, in qualità di legale rappresentante della "Cogein Energy s.r.l.", Sede Legale: Viale Gramsci, 24 – 80122 Napoli e Sede Amministrativa: Via Diocleziano 107 – 80125 Napoli.

PREMESSO CHE

- in data 10/02/2017 Cogein Energy Srl ha presentato istanza alla Regione Campania – A.G.C. 12 Sviluppo Economico - Settore 04 Regolazione dei Mercati - per l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- in data 03/02/2017 ha la Società presentato istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale;
- la Regione Campania ha stabilito, ai sensi del D.Lgs. n. 127 del 30 giugno 2016 ("Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015", entrato in vigore in data 28 luglio 2016), che per gli impianti sottoposti a procedura di VIA-V.I e V.A.S la conferenza dei servizi sarà tenuta dalla UOD 07 -Valutazioni Ambientali, con le modalità di cui all' art. 1, comma 4 e 5 di detto decreto;
- con nota del 02/11/2017 prot. 0721256 veniva convocata la riunione conclusiva della Conferenza dei servizi del 07/11/2017;
- Che con nota del 14/11/2017 prot. 0749141 è stato comunicato via pec alla società che il verbale della Conferenza dei servizi conclusiva e i relativi allegati erano stati caricati sul portale. A parere della scrivente, esso rappresenta preavviso di rigetto dell'istanza e quindi trova applicazione l'art.10 bis della 241/90;

TRASMETTE

di seguito le proprie osservazioni in merito alla chiusura con esito negativo della Conferenza dei Servizi del procedimento autorizzativo.

a) Mancata Partecipazione del Proponente alla Conferenza conclusiva

Con nota prot. 0695082 del 23/10/2017 la UOD Valutazioni ambientali della Regione Campania ha comunicato via pec a Cogein Energy S.r.l la convocazione della riunione conclusiva della Conferenza dei servizi indetta ex art. 14, comma 4 della legge 241/90, e con ulteriore nota del 02/11/2017 prot. 0721256 inviata alla società sempre tramite pec veniva ribadita la convocazione della riunione conclusiva della Conferenza dei servizi del 07/11/2017.

La Società si è presentata puntuale alla riunione nelle persone dell'Amministratore e di un *pool* di 5 Tecnici con diverse competenze specifiche che hanno partecipato alla redazione del progetto. Solo alle ore 11:45 i Responsabili della UOD Valutazioni Ambientali hanno raggiunto la sala presso cui era indetta la riunione della Conferenza dei Servizi e hanno comunicato all'Amministratore e ai Tecnici presenti che non erano stati invitati a partecipare, come si sarebbe dovuto evincere dalle note di convocazione nelle quali la società veniva indicata in indirizzo solo "*per conoscenza*". La Dirigente della UOD ha quindi esortato i rappresentanti di Cogein Energy a lasciare la sala.

La decisione dell'Amministrazione precedente di non consentire la partecipazione della società proponente al contraddittorio *de visu* contrasta apertamente con lo spirito della Conferenza dei servizi prevista dagli artt. 14 ss. della Legge 241/90, istituita proprio come strumento di partecipazione, semplificazione e non aggravamento. In particolar modo Cogein Energy contesta l'irragionevole interpretazione restrittiva data dall'Amministrazione precedente all'art. 14 *ter*, comma 6 della Legge 241/90, escludendo la partecipazione dei proponenti che è invece ribadita e riconfermata dall'ultima revisione del D.Lgs. n. 152 del 2006, entrata in vigore il 21/07/2017. In particolare, all'art. 27 *bis* comma 6 viene esplicitato che: "[...] *entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale*

partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente [..]. Pertanto, l'Amministrazione procedente ha escluso la partecipazione della società in violazione anche di quanto previsto dal Testo Unico in materia ambientale nella vigente versione.

La presenza fisica dei rappresentanti della Società nella seduta di Conferenza del 7/11/2017 sarebbe stata senz'altro fondamentale per meglio apprezzare e dirimere le questioni emerse durante la riunione, evitando - come di seguito rappresentato - l'assunzione di decisioni in Conferenza non coerenti con la normativa vigente.

b) Computo dei pareri prevalenti

Dalla lettura del verbale della Conferenza dei servizi conclusiva per l'autorizzazione dell'impianto eolico di Colle Sannita e delle opere connesse proposto dalla società Cogein Energy, composto da 2 generatori eolici da 3 MW nominali, potenza elettrica nominale installata di 6 MW, emerge che numerosi Enti convocati alla conferenza dei servizi hanno dato assenso alla realizzazione del medesimo progetto, nell'ambito della stessa conferenza di servizi di cui all'art. 25, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della L. 241/1990.

In particolare gli enti che hanno reso tali pareri con eventuali prescrizioni sono:

- 1. Marina Militare Comando Marittimo Sud - Taranto - Ufficio Infrastrutture e Demanio - Sezione Demanio**, che con nota prot. n. M_D MARSUD0022114 del 27/06/2017 ha espresso nulla osta, riconfermato anche in data 02/11/2017 con nota prot. n. M_D MARSUD0037210;
- 2. ASL Benevento I Servizio Igiene e Sanità Pubblica**, che con nota prot. gen. n. 1 00178 del 20/07/2017 ha espresso la non competenza in quanto Ente non indicato tra quelli chiamati ad esprimere parere ai sensi del decreto dirigenziale regionale n. 516 del 26/10/2011 dell'AGC 12 Sviluppo Economico - Settore 4 Regolazione dei Mercati;

3. **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale per il Centro Sud U.S.T.I.F. Napoli**, che con nota prot. n. 1997/AT/GEN del 13/7/2017 ha dichiarato la non interferenza del progetto con le infrastrutture di sua competenza;
4. **Genio Civile di Benevento Presidio di Protezione Civile -UOD 10**, che con nota prot. n. 508952 del 25/07/2017 e successivo decreto n. 58 del 04/10/2017 ha espresso parere favorevole;
5. **E-DISTRIBUZIONE**, che con nota del 05/05/2017 ha comunicato l'esito positivo della verifica di istruttoria;
6. **Giunta Regionale della Campania - Dipartimento della Salute Pubblica e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Servizio Territoriale Provinciale Benevento**, che con nota prot. 0519027 del 28/07/2017 ha attestato che le particelle catastali interessate non risultano essere investite da produzioni agricole di pregio;
7. **ARPAC**, che con nota prot. reg. n. 550203 del 11/08/2017 ha espresso parere favorevole di compatibilità elettromagnetica e, successivamente, con nota del 06/11/2017 ha espresso parere favorevole di compatibilità acustica;
8. **ENAC – ENAV**, che con nota prot. n. 92977-p del 15/09/2017 ha espresso nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico per gli aspetti aeronautici;
9. **Comunità Montana "Titerno e Alto Tammaro"** che con nota prot. n. 3991 ha autorizzato la società ad effettuare lavori di scavo in area sottoposto a vincolo idrogeologico;
10. **Comando Forze Operative SUD SM- Ufficio Corsi ed Attività Operative Addestrati**, che con nota prot.M-DE26348/ Cod.Id. G3fopsud Ind. C 1.1 0. 12.4.8 del 29/09/2017 ha espresso il nulla osta alla realizzazione dell'impianto;
11. **Regione Molise**, che ha reso parere favorevole in sede di Conferenza dei Servizi del 25/07/2017 per l'ipotesi in cui non vi siano altri impatti visivi oltre che dal Regio Tratturo, come ampiamente dimostrato dalla società;
12. **ARPA Molise**, che ha reso parere favorevole in sede di Conferenza dei Servizi del 25/07/2017;

13. **Giunta Regionale della Campania - UOD 50 02 03 Energia, efficientamento e risparmio energetico, green economy e bioeconomia**, che ha reso parere positivo con prescrizioni in sede di Conferenza dei Servizi del 25/07/2017.

14. **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Belle arti e paesaggio del Molise**, che ha espresso parere positivo con prescrizioni con la nota n.11072 del 25/09/2017.

Il diniego, peraltro non rituale ai sensi della legge, alla realizzazione dell'impianto è stato invece espresso dai seguenti Enti:

1. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le provincie di Caserta e Benevento, con nota prot. 15729 del 06/11/2017;
2. Comune di Colle Sannita, con nota prot. n. 5240 del 06/11/2017;
3. Comune di Castelpagano, con dichiarazione resa in Conferenza dei Servizi del 07/11/2017.

Dal verbale della Conferenza dei servizi conclusiva emerge inoltre che:

- la Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro ha confermato in conferenza dei servizi di aver dato parere favorevole allo svincolo idrogeologico, rientrando nelle sue competenze istituzionali, e tuttavia ha incongruamente riferito di un suo preteso parere negativo "*dal punto di vista politico*" per aspetti non di sua competenza;
- il Gruppo istruttore VIA ha formulato il parere negativo in sede di Conferenza dei servizi solo per "allinearsi" immotivatamente al parere della Soprintendenza campana e per il non rispetto delle distanze previste dalla delibera di G.R. n. 533/2016, nonostante nella scheda istruttoria sia dichiarato esplicitamente il parere favorevole con prescrizioni;
- i pareri dei Comuni sono stati resi con riferimento a questioni non di competenza degli stessi;

Su tali pareri negativi o dissensi si rimanda alla lettura dell'approfondimento fornito nei successivi paragrafi.

Va infine sottolineato che deve considerarsi acquisito l'assenso delle Amministrazioni invitate alla Conferenza dei servizi ma che non hanno reso parere definitivo e/o non hanno partecipato alla Conferenza, così come sancito dall'art. 14 *ter* comma 7 della Legge 241 del 1990. Il citato comma chiarisce che "*all'esito dell'ultima riunione, (..) l'amministrazione procedente adotta la*

determinazione motivata di conclusione della conferenza, (..) sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti”.

Pertanto la Conferenza si sarebbe dovuta concludere positivamente sulla base della prevalenza dei pareri favorevoli ammissibili resi dalle Amministrazioni convocate, non potendosi riconoscere valore decisivo *ex se* al preteso non rispetto delle prescrizioni della D.G.R. n. 533/2016, che si ritiene essere totalmente illegittima, così come meglio specificato di seguito.

c) Delibera di G.R. n.533/2016

In merito alla delibera di G.R. Campania n. 533/2016 ed al contrasto del progetto con essa, manifestato da alcuni Enti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi, il proponente ha già espresso formalmente alla Regione Campania i numerosi motivi per cui tale delibera è assolutamente illegittima, tra cui quelli indicati nei ricorsi al T.A.R. Campania – Napoli R.G. 662/2016 e R.G. 399/2017 tuttora pendenti e di prossima definizione, e al contenuto di tali ricorsi Cogein Energy si richiama integralmente anche in questa sede. Ad ogni buon conto alcuni dei motivi di illegittimità della delibera regionale vengono di seguito riportati.

La facoltà per la Regione di individuazione delle aree non idonee, prevista dall’Allegato 3 del DM 10/09/2010, non è strumento da utilizzarsi per rallentare la realizzazione degli impianti, bensì per offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e di orientamento per la localizzazione dei progetti, come confermato dalla disposizione secondo cui *“l’individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi e criteri: ...”.*

Tra tali principi e criteri vi è innanzitutto quello indicato con la **lettera a)**, per il quale *“l’individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito”.*

Tuttavia, in violazione del criterio citato (lett. a), nella delibera di G.R. n. 533/16 non vengono esplicitati *“criteri oggettivi”* di salvaguardia. Infatti nella Tabella 2 della delibera si riportano delle generiche descrizioni di presunta incompatibilità assoluta, e comunque non è motivata in alcun modo l’adozione di fasce di rispetto molto ampie (come quella di m 1.600 dalle aree boscate).

Il criterio di cui alla lettera b) dell'Allegato 3 al D.M. 10/9/2010 prevede che *“l'individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto”*.

Tale aspetto è stato trattato insufficientemente nell'Allegato 2 alla delibera n. 533/16, e cioè solo con riferimento alla fonte eolica e prendendo in considerazione in pressoché tutti i casi la tipologia d) di aerogeneratori, di potenza superiore a 1 MW.

Il criterio di cui alla lettera d) dell'Allegato 3 al D.M. 10/9/2010 prevede che *“l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all'uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti. L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio”*.

La stessa lettera d) dell'Allegato 3 al D.M. 10/9/2010 prescrive anche il divieto di inserire *tout court* tra le aree non idonee intere zone genericamente soggette alla tutela dell'ambiente e del paesaggio; per contro, la Tabella 2 della delibera n. 533/16 richiama in blocco come non idonee tutte le aree vincolate ai sensi di disposizioni statali e non già determinate porzioni all'interno di tali aree. La stessa lett. d) ammonisce poi di non introdurre fasce di rispetto non giustificate, mentre non vi è alcuna giustificazione delle ampie fasce d'interdizione definite nella tabella 2 alla delibera di G.R. n. 533/16.

Nello specifico procedimento che qui interessa, l'irragionevole obbligo di rispetto di distanze sproporzionate dalle strade, come previsto dalla delibera regionale, comporterebbe necessariamente un incremento notevole della viabilità di progetto per l'accesso alle turbine, con indubbe ripercussioni negative sull'impatto che le stesse possono generare sulle diverse componenti ambientali.

Alla luce delle su esposte considerazioni la Cogein Energy contesta fermamente l'applicazione delle prescrizioni restrittive della delibera n. 533/2016, che essendo in palese contrasto anche con il diritto unitario europeo vanno comunque disapplicate da tutte le Autorità e loro Responsabili intervenuti nel procedimento. Anche per tali motivi va disposta la chiusura del procedimento con esito positivo tenuto conto della prevalenza dei pareri favorevoli, potendosi tutt'al più inserire solo una precisazione del contrasto formale del progetto con alcune prescrizioni della delibera regionale n. 533/2016, non applicabili per contrasto con il diritto comunitario e che saranno comunque sanzionate con l'annullamento dal Giudice Amministrativo.

d) Dissensi pervenuti

Istruttoria VIA

L'istruttoria tecnica della procedura di VIA è stata affidata ad un Gruppo costituito dalla dott.ssa Santangelo e dalla dott.ssa Coraggio, che hanno prodotto la scheda istruttoria allegata al verbale. La relazione istruttoria analizza accuratamente tutti gli aspetti progettuali dell'impianto eolico di Colle Sannita proposto dalla società Cogein Energy, ritenendo la documentazione trasmessa sufficiente ed idonea alla valutazione dei potenziali impatti sulle componenti ambientali.

Tra queste ultime è stato considerato anche l'effetto sul paesaggio partendo dalla considerazione che l'impianto eolico e le opere connesse non interferiscono con vincoli paesaggistici di cui all'art. 142 e 136 del D.Lgs. 42/2004 e, estendendo l'analisi all'area di impatto potenziale di raggio 10500 m, è emerso che la società ha valutato l'interferenza delle opere sul paesaggio a partire dalla redazione della carta dell'intervisibilità. La seconda fase è consistita nell'individuare i ricettori statici (centri urbani, immobili tutelati, punti panoramici) e dinamici (strade e percorsi) da cui sono stati effettuati i fotoinserimenti e le fotosimulazioni. Per effettuare le fotosimulazioni si è utilizzato un criterio matriciale che permette di attribuire un valore quantitativo alla qualità del paesaggio; quale risultato della matrice si ottiene un numero che permette di valutare la qualità paesistica in modo immediato. I parametri utilizzati per la lettura della qualità del paesaggio sono: diversità, integrità, qualità visiva, rarità, degrado. Dopo aver attribuito, per ogni postazione fotografica, i valori ai 5 parametri citati essi sono collocati e confrontati in una scala di valori suddivisi in 5

classi; nel caso del parco eolico in oggetto la classe ottenuta (C2) resta invariata sia in fase *ante* intervento che in fase *post* intervento, per cui l'intervento è compatibile dal punto di vista paesaggistico.

Inoltre il Gruppo istruttore ha valutato gli impatti cumulativi e sinergici con gli altri impianti eolici esistenti e autorizzati sulla base di quanto fornito dalla società in sede di integrazione spontanea con nota prot. reg. 471378 del 07/07/2017 e sulla base di quanto già trasmesso nella documentazione progettuale, in quanto tale aspetto è stato affrontato già in fase di redazione del progetto, così come prescritto dalla DGR n. 532/2016.

Il Gruppo istruttore - in base agli elementi analizzati, nonché a tutti i pareri forniti dagli Enti convocati in Conferenza dei Servizi, ed alle richieste di integrazione ed alle risposte della società (i cui riferimenti sono tutti riportati nella relazione del Gruppo istruttore) - ha espresso *parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale* per il progetto di "Realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Colle Sannita - loc. Montefreddo" presentato dalla Società Cogein Energy srl con le seguenti prescrizioni:

- attuare, in fase di esercizio, il Programma di manutenzione previsto per l'impianto ed elaborare ed attuare un Programma di monitoraggio periodico per valutare l'efficacia degli interventi di ripristino della vegetazione e del reinserimento del cotico di superficie asportato nelle fasi di cantiere, nei 2 anni successivi alla realizzazione dell'impianto, con verifiche sui ripristini vegetazionali, apportando, se necessario, interventi correttivi idonei.

Tali determinazioni sono contenute nella relazione, al paragrafo 4 **Conclusioni**, pagine 16 e 17, quest'ultima datata 06/11/2017 e a nome dei membri del Gruppo istruttore.

Non è chiaro il perché poi a pagina 18 venga riportata ancora l'affermazione del parere favorevole di valutazione di impatto ambientale, ma inserendo nelle prescrizioni un'ulteriore capoverso, ossia di verificare le distanze dalle strade urbane ed extra urbane, nonché dalle abitazioni sparse e regolarmente censite al catasto, dai centri urbani e da eventuali siti sensibili così come prescritto dalla DGR n. 533/2016 .

Ancora una volta viene evidenziato che la realizzazione dell'impianto risulta essere ostacolata esclusivamente dalle disposizioni (illegittime e comunque da disapplicare) previste dalla DGR n. 533/2016.

Dal verbale della conferenza dei servizi del 07/11/2017 si legge che il Gruppo istruttore ha aggiunto la seguente precisazione: *“alla luce delle sopraggiunte valutazioni contenute nel parere della Soprintendenza di Caserta e di quella di Benevento e della verifica delle distanze ai sensi della DGR 533/2016, esprime parere negativo di valutazione di impatto ambientale alla realizzazione del progetto de quo”*. Quindi il parere favorevole già fornito a seguito di un accurato, completo e diligente studio del progetto e di tutte le sue possibili interferenze e ripercussioni viene poi completamente capovolto con la riferita dichiarazione in conferenza dei servizi, allineandosi apoditticamente all’arbitrario parere fornito dalla Soprintendenza che, come di seguito dimostrato, risulta in evidente contrasto con le Linee Guida Nazionali.

Il Gruppo istruttore ha quindi obliterato e comunque tralasciato di considerare nell’ultima seduta tutte le altre proprie valutazioni sulle numerose componenti ambientali che erano state già favorevolmente esaminate nella propria relazione istruttoria, affermando la compatibilità ambientale dell’impianto eolico.

Per quanto concerne il non rispetto di talune distanze previste della DGR n. 533/2016, si rinvia a quanto già rappresentato *supra*.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento

Nei *“rilevato”* del parere reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento (di seguito SABAP) prot. n. 0015729 del 06/11/2017 (di seguito semplicemente parere), si legge che la Tav. 16_1 *“Tavola dei vincoli aree contermini”*, *“riporta nell’ambito dell’area contermine, individuata in funzione all’altezza della turbina pari a ml 210, vincoli ai sensi degli artt. 10 e 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. individuati dalla ditta proponente senza ulteriori precisazioni da parte dell’Ente competente che in data 6.12.2016 ha rilasciato una certificazione in cui genericamente viene riportato: le particelle in oggetto di cui ai fogli 22 e 23 che ricadono nella fascia di 150 metri dalle sponde del Torrente Torti sono soggette al vincolo di cui all’art. 142 lett. c) del D.lgs. 42/2004 [...]”*

Si precisa al riguardo che Cogein Energy ha avanzato regolare richiesta di certificazione al Comune, sulla scorta del materiale e delle informazioni nelle proprie disponibilità, mentre la carenza di precisione delle certificazioni rese dal Comune non poteva certo ritorcersi in danno della ditta proponente.

Per contro, proprio la SABAP - in qualità di organo periferico del Ministero per i Beni e delle Attività culturali e del turismo avente quale fine istituzionale il compito di tutelare il patrimonio archeologico, artistico, architettonico e paesaggistico - era l'Autorità tenuta alla conoscenza nel dettaglio dei vincoli operanti sul territorio di propria competenza; pertanto la contestazione al proponente della carenza di CDU di diverso o maggiore dettaglio rispetto a quelli prodotti dal Comune, relativamente ai vincoli paesaggistici, è palesemente lesiva del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo e della distribuzione degli oneri istruttori in capo alle parti del procedimento.

Si rileva altresì che le opere di progetto ricedenti nei richiamati fogli 22 e 23 e ricadenti nella fascia di 150 metri dalle sponde del Torrente Torti, sono quelle relative al passaggio del cavidotto interrato, il quale, passando su strada esistente, attraversa il richiamato Corso d'Acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche. Tuttavia tale elemento del progetto non è assoggettato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice del Paesaggio ai sensi del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata), il quale, nell'allegato A, al punto 15 riporta che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica *“fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm”*. Nella fattispecie è ampiamente acclarato che le opere non rientrano nelle aree di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) e, pertanto, è evidente che le considerazioni in merito a tali opere esulano dalla competenza ad esprimersi della SABAP.

Al secondo e ultimo punto dei “rilevato” del Parere si legge che la Relazione Paesaggistica “*non comprende l’analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue diverse componenti, naturali e antropiche e dell’evoluzione storica del territorio [...]*”; tale osservazione della SABAP discende dal fatto che la ditta, in aggiunta al classico paragrafo meramente descrittivo, e pertanto necessariamente generale sulle caratteristiche del paesaggio, ha preferito operare una lettura delle qualità del paesaggio partendo dalle componenti su richiamate (ma non solo), direttamente e strettamente correlata alle riprese fotografiche dei luoghi che sono in relazione con le aree interessate dalle opere. In altri termini, la descrizione delle caratteristiche del paesaggio passa attraverso la lettura delle fotoriprese dei luoghi mediante l’utilizzo di apposite matrici i cui criteri sono stati selezionati anche nel rispetto delle categorie di analisi richieste dal DM 10/09/2010; tali criteri a titolo esemplificativo sono:

- *Per la componente naturale*: presenza di caratteri distintivi naturali; sussistenza di relazioni funzionali, visive e spaziali, tra gli elementi costitutivi naturali; perdita delle risorse naturali; perdita dei caratteri morfologici;
- *Per la componente antropica*: presenza di caratteri distintivi antropici; presenza di caratteri distintivi culturali; sussistenza di relazioni funzionali, visive e spaziali tra gli elementi costitutivi antropici; perdita dei caratteri culturali;
- *Per la componente relativa all’evoluzione storica del territorio*: presenza di caratteri distintivi storici; presenza di caratteri distintivi simbolici; sussistenza delle relazioni simboliche tra gli elementi costitutivi; perdita dei caratteri storici; perdita dei caratteri visivi.

Tuttavia, nonostante l’analisi di dettaglio condotta dalla ditta, è possibile, nel paragrafo 5.1. **CARATTERI DEL PAESAGGIO** della Relazione Paesaggistica, leggere le caratteristiche paesaggistiche secondo le componenti naturali e antropiche. Quindi, non solo è presente nella Relazione il classico paragrafo contenente la descrizione delle caratteristiche del paesaggio, contrariamente a quanto asserito dalla SABAP, ma la ditta ha operato un ulteriore e maggiore sforzo di analisi volto a superare il limite della genericità imposto dall’analisi descrittiva, utilizzando un metodo più flessibile e meglio calibrato sulla realtà dei luoghi coinvolti nelle progettazioni, nel quale fossero tuttavia considerati, tra gli altri elementi, anche quelli relativi alle componenti di analisi di cui al DM 10/09/2010. Inoltre tale tipologia di analisi ha consentito una lettura diretta e immediata anche dei cambiamenti indotti dalla realizzazione delle opere, lettura che è passata

attraverso le medesime categorie di analisi. Per quanto su esposto si respinge la contestazione di omissione delle analisi *de quibus*, la quale palesa unicamente l'estrema superficialità con cui la SABAP ha condotto l'istruttoria tecnica.

I "considerato" del Parere constano di quattro punti. Al primo si richiama l'interferenza dell'aerogeneratore CS01 con il bosco posto al confine con il Comune di Castelpagano, il quale, trovandosi a 350 metri circa di distanza da quest'ultimo, rientra nel buffer di 1000-1600 metri imposto per tali beni paesaggistici dalla DGR n. 533/2016. Il Parere in particolar modo asserisce che *"La presenza di turbine nella buffer zone sopra indicata comporterebbe significative criticità sia nel funzionamento dell'ecosistema boschivo sia per la sensibile interferenza sulla percezione storico identitaria. Non meno critica risulterebbe la fruibilità paesaggistica dei luoghi per la riduzione del livello di qualità e naturalità dei boschi ed alterazione dei rapporti figuratici consolidati dei paesaggi forestali. L'impianto secondo tali disposizioni, inciderebbe anche sugli aspetti legati a finalità di protezione idrogeologica e di riequilibrio climatica che viene anche perseguita con cicliche azioni di rimboschimento di tali aree"*.

Si precisa che, per quanto concerne le denunciate *"significative criticità sul funzionamento dell'ecosistema boschivo"*, tali considerazioni esulano completamente dalle competenze della SABAP. Le considerazioni relative agli impatti sugli ecosistemi vanno svolte nell'ambito della procedura regionale di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Infatti, nella Relazione Istruttoria della Regione Campania si legge, al paragrafo 3.A.4. VEGETAZIONE, FAUNA, ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ, che per l'appurata assenza di condizioni tali da indurre impatti significativi sulle componenti ecosistemiche non si rende necessaria la valutazione di incidenza. Nel paragrafo 3.B.4. IMPATTI SU VEGETAZIONE, FAUNA ED ECOSISTEMI IN FASE DI CANTIERE E DI ESERCIZIO della Relazione regionale si legge: *"possiamo affermare che le opere comporteranno impatti alquanto ridotti sia sulla fauna, flora ed ecosistemi"*. Per quanto su riportato non solo è palese che la SABAP abbia esteso indebitamente le proprie considerazioni ostative ad argomenti che esulano totalmente dalle proprie competenze, e che non sono coerenti con il proprio fine istituzionale, ma che essa, nell'impossibilità di svolgere un'istruttoria tecnica sui richiamati argomenti, abbia strumentalizzato un concetto che sicuramente tocca la sensibilità di molti, supponendo che le opere di progetto potessero introdurre criticità addirittura *"significative"* sul funzionamento dell'ecosistema boschivo.

Per quanto riguarda la presunta “*sensibile interferenza sulla percezione storico identitaria*”, la SABAP non si preoccupa nel Parere di meglio precisare quali siano le interferenze che ha riscontrato nel corso dell’istruttoria e in particolare in che modo la realizzazione dell’impianto confliggerebbe con la percezione della componente storico o identitaria. Per converso, la società ha ampiamente analizzato e caratterizzato l’analisi del paesaggio, soprattutto per gli aspetti connessi alla percezione visiva, dedicando a tale aspetto un’ampia analisi e verificando gli impatti per 21 ricettori sensibili anche in relazione alla componente storica e alla componente identitaria e non ha riscontrato la sussistenza di impatti rilevanti. La SABAP afferma solo genericamente l’esistenza di un impatto ambientale, ma non solo non qualifica in che modo, su quali elementi e da quali ricettori risulti depauperata la percezione storico e identitaria, ma quantifica tali interferenze come sensibili senza premurarsi di chiarire come sia arrivata a tale giudizio.

Continua il parere asserendo che “*non meno critica risulterebbe la fruibilità paesaggistica dei luoghi per la riduzione del livello di qualità e naturalità dei boschi ed alterazione dei rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali*”. In primis la ditta sottolinea che il concetto di fruibilità paesaggistica, a differenza del concetto di fruibilità del bene paesaggistico (che contempla la possibilità di godimento del bene da parte degli utenti), afferisce a quegli aspetti vedutistici relativi alla fruibilità visiva correlata all’ampiezza panoramica, alle relazioni percettive e infine all’accessibilità dei luoghi (PAOLILLO, P.L. La tecnica paesaggistica. Stimare il valore dei paesaggi nel piano ed. Maggioli Editore, 2013). Non si comprende bene in che modo, quindi, la presunta riduzione della qualità e della naturalità dei boschi possa ridurre la fruibilità paesaggistica. Inoltre in nessun modo l’impianto ridurrebbe la qualità o la naturalità dei boschi, essendo posto a 350 m ca di distanza da essi. Nelle affermazioni della SABAP sono rinvenibili, a ben vedere, due errori: il primo afferente il concetto stesso di fruibilità paesaggistica che, in assenza di migliori precisazioni, deve ritenersi quello accolto dalla letteratura di settore; il secondo invece relativo agli impatti dovuti alla realizzazione dell’impianto, il quale ultimo, secondo la SABAP, sarebbe tale da ridurre qualità e naturalità dei boschi pur non creando con esso nessuna interferenza di tipo diretto. Infine i “*rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali*” sono stati indagati nella relazione paesaggistica prodotta dalla ditta, la quale analizza le relazioni visive, funzionali, simboliche ecc. tra tutti gli elementi costitutivi e non ha rinvenuto il depauperamento di detti rapporti.

Nell'ultimo periodo del primo punto dei "considerato" del Parere si legge che *"L'impianto, secondo tali disposizioni inciderebbe anche sugli aspetti legati a finalità di protezione idrogeologica e di riequilibrio climatico [...]"*. Anche in questo caso si ritiene che tali considerazioni esulino dalle competenze della SABAP. Infatti le finalità di tutela idrogeologica sono attribuite, nella fattispecie, alla Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro che ha autorizzato l'esecuzione dei lavori anche sulle particelle sottoposte a vincolo idrogeologico. Inoltre, anche nelle analisi degli impatti valutati in sede di VIA sulla componente idrogeologica, non si riscontrano interferenze. Per quanto concerne il riequilibrio climatico asseritamente compromesso dalla realizzazione dell'impianto, è necessario fornire due precisazioni. La prima inerisce la comprovata assenza di impatti sull'atmosfera e sulle condizioni meteo-climatiche dell'area, attestata anche nella Relazione Istruttoria della VIA. La seconda riguarda invece la considerazione di ordine generale per la quale gli impianti eolici, per loro intrinseca natura, sono tali da concorrere al riequilibrio climatico su scala globale, contrastando le emissioni di CO₂. Non sussistono riscontri in ordine all'assunto della SABAP per il quale l'impianto inciderebbe negativamente sul riequilibrio climatico.

Al secondo punto dei "considerato" del Parere la SABAP contesta la distanza, asseritamente ridotta, della turbina CS01 pari a 677 m ca da altro impianto eolico, opponendo la configurazione dei due impianti come un unico impianto. Tale assunto è integralmente ripreso dal terzo punto dei "considerato", nel quale si sostiene che gli aerogeneratori di progetto si allineerebbero agli aerogeneratori già autorizzati nel Comune di Circello *"realizzando di fatto un unico impianto eolico, che occupando tutto lo skyline contribuisce ad interferire negativamente con l'effetto cumulo sugli aspetti percettivi del paesaggio naturale"*. A documentare tale effetto cumulo concorrerebbero alcuni degli stessi fotoinserimenti prodotti dalla ditta.

La società proponente contesta integralmente la denuncia dell'impatto cumulativo da parte della SABAP, in quanto la scrivente ha prodotto apposite osservazioni in ordine agli impatti cumulativi, ai sensi della **D.G.R. n. 532 del 04/10/2016** avente ad oggetto *"Art. 15, comma 2 della L.R. n. 6/2016. Approvazione degli Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW"*, la cui ratio è da rinvenire nel combinato disposto delle Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 emanate con D.M. 10/09/2010 e dell'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 28 del 03 marzo 2011. Tali indirizzi tecnici sono tesi a definire un quadro univoco di riferimento per la valutazione degli

impatti cumulativi, tenendo conto degli impianti di potenza superiore a 20 kW in esercizio, autorizzati, con procedimento di autorizzazione in corso e quelli oggetto di modifica sostanziale. La DGR n. 532/2016 dispone che detta analisi debba essere operata per un'area avente raggio da 1 a 20 km dall'impianto; la ditta ha, pertanto, predisposto l'analisi per un'areale avente raggio pari a 20 km a partire dagli aerogeneratori di progetto. In particolare gli indirizzi regionali riportano al punto 5 i criteri di valutazione affrontando, tra gli altri, il tema dell'impatto visivo cumulativo, richiedendo adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'analisi di tale tipologia di impatto dal D.M. 10/09/2010 e dal D.P.C.M. 12/12/2005. Ai sensi della D.G.R. n. 532/2016 la Società ha considerato gli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, tenendo in conto le caratteristiche dimensionali (numero di aerogeneratori, altezza delle torri, diametro del rotore, distanza tra gli aerogeneratori ecc.) e le caratteristiche formali (forma e colore delle torri, configurazione dell'impianto rispetto a parametri di natura paesaggistica ecc.). Ai fini della corretta applicazione della metodologia imposta dalla richiamata D.G.R. è stato necessario individuare, all'interno della zona di visibilità teorica, i punti di osservazione e itinerari visuali. Questi ultimi sono stati individuati lungo i principali itinerari visuali quali: punti di belvedere, strade ancor più se di interesse paesaggistico o storico/culturale (tratturi e traturelli, antiche strade, strade della devozione, ecc.) o panoramiche, viabilità principale di vario tipo, linee ferrate, percorsi naturalistici. A detti punti se ne aggiungono altri che rivestono un'importanza particolare dal punto di vista paesaggistico quali, ad esempio, i centri abitati, i centri e/o nuclei storici, i beni (culturali e paesaggistici) tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004, i fulcri visivi naturali e antropici come anche gli spazi d'acqua. Per tutto quanto disposto dalla D.G.R. 532/2016 la ditta ha individuato, all'interno della zona di visibilità teorica, 21 ricettori sensibili.

Nella valutazione degli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche sono stati considerati, sempre ai sensi della D.G.R. 532/2016 i seguenti aspetti:

- co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione in combinazione (quando diversi impianti sono compresi nell'arco di visione dell'osservatore allo stesso tempo) o in successione (quando l'osservatore deve girarsi per vedere i diversi impianti);
- effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio, con particolare riferimento alle strade principali e/o a siti e percorsi di fruizione naturalistica o paesaggistica;

- effetti di sovrapposizione all'integrità di beni tutelati ai sensi del D.Lgd. n. 42/2004.

Ai fini della corretta analisi si è provveduto alla descrizione dell'interferenza visiva dell'impianto consistente in:

- interferenze visive e alterazione del valore paesaggistico dai punti di osservazione verso l'impianto tenendo conto anche degli altri impianti presenti nella Zona di Visibilità Teorica;
- effetto ingombro dovuto alla localizzazione degli impianti nel cono visuale da strade panoramiche, punti panoramici e assi storici verso i beni tutelati.

Infine è stato predisposto il calcolo degli indici di azimutale. Tale indice esprime il livello di occupazione del campo visivo orizzontale ed è definito come il rapporto tra due angoli azimutali, esso è dato dal rapporto di visione e l'ampiezza del campo della visione distinta (50°). Tale indice può variare da 0 (impianto non visibile) a 2 (nell'ipotesi che il campo visivo sia tutto occupato dall'impianto).

Dal calcolo dell'indice azimutale è stato possibile evincere che esso risulta invariato con l'inserimento dei due aerogeneratori di Colle Sannita.

Nonostante tale copiosa e specifica analisi, che in nessun punto è stata contestata alla ditta, la SABAP asserisce che l'impatto cumulativo assurgerebbe a ragione ostativa alla realizzazione dell'impianto, pur trovandosi dinanzi ad una tematica che è stata oggetto di ulteriore e specifica disciplina da parte della Regione, la quale ha disposto indirizzi di analisi ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli nazionali. In particolare quello che la ditta contesta è l'illogicità dell'opposizione della SABAP che, non fondandosi su considerazioni di natura tecnica, scavalca la normativa e tutte le analisi esperite, le documentazioni e i calcoli a supporto, per giungere a conclusioni assolutamente apodittiche e opposte rispetto a quelle a cui la ditta giunge. In altri termini, laddove la norma individua un metodo di calcolo univoco per gli impatti cumulativi, che si traduce in un indice numerico, e dall'applicazione di tale metodo emerge un indice positivo, la SABAP non può del tutto dissociarsi sia dal metodo che dall'analisi, se non procedendo alla contestazione dell'analisi (o del metodo) medesima, contestazione che, a questo punto, si dovrebbe necessariamente tradurre in termini tecnici, non più discrezionali e, soprattutto, non più soggettivi. La mancanza di elementi probatori a sostegno dell'opposizione della SABAP, specificamente in ordine all'esistenza di

un'analisi condotta secondo metodologie riconosciute dalla disciplina di settore, rende la stessa opposizione immotivata e priva di alcun fondamento.

Infine la SABAP, nel quarto e ultimo punto dei "considerato" riporta che la carta dell'intervisibilità mostra un'influenza visiva alta. Anche tale rilievo risulta immotivato, infondato e irragionevole, nonché in contrasto con le deduzioni del Settore regionale Ambiente e con le analisi condotte dalla ditta. Inoltre come noto, la visibilità dell'impianto riportata nella carta di intervisibilità è meramente teorica poiché considera solo l'orografia del territorio e non gli elementi naturali e antropici che possono costituire ostacoli all'apertura della visuale (alberature, manufatti antropici, edifici ecc.): non è infatti insolito che da coni ottici in cui la visibilità teorica è alta, l'impianto non sia poi effettivamente visibile. La SABAP segue evidenziando che nell'area contermine sono presenti alcuni beni paesaggistici e ambientali e, precisamente:

- Regio Tratturo
- Valle Tammarecchia (SIC IT8020014)
- Bosco di Castelpagano
- Torrente Tammarecchia

È inevitabile che in un'area tanto vasta siano presenti beni paesaggistici tutelati *ope legis* di natura eterogenea, ma dinanzi all'evidenza che non sussistono impatti di tipo diretto restano da considerarsi, ai fini paesaggistici, gli impatti di tipo indiretto (quindi visivi), fermo restando che la procedura di valutazione degli impatti ambientali per tali componenti ha dato comunque riscontro positivo. Inoltre si ritiene che quello operato nella fattispecie dalla SABAP si esaurisca in una mera ricognizione dei vincoli e non in una vera e propria esplicitazione dell'esistenza di impatti concreti. La semplice sussistenza di vincoli paesaggistici nelle aree contermini non comporta, da sola, l'impossibilità di realizzare le opere, e in nessun modo la SABAP specifica quali siano le interferenze tra le opere e i beni vincolati che richiama in parere, non li qualifica e non li quantifica. Pertanto - fermo restando che la ricognizione dei vincoli operanti sul territorio non può rappresentare una valida "motivazione" ostativa alla realizzazione del progetto, che la sussistenza di beni paesaggistici non presuppone la sussistenza di impatti e che dinanzi all'assenza di impatti di tipo diretto è necessario qualificare da parte della SABAP, se non anche quantificare, l'impatto presupposto su tali beni e che tale qualificazione è totalmente assente in parere - in nessun modo

l'elencazione dei beni paesaggisticamente tutelati all'interno dell'AIP può configurarsi, essa sola, quale ragione ostativa alla realizzazione dell'impianto.

La Soprintendenza ha infine reso, per le ragioni su esposte e puntualmente contestate, **parere negativo alla realizzazione dell'impianto, in violazione dal combinato disposto del punto 14.9. dell'Allegato al DM 10/09/2010 e dall'art. 152 co 1 del D.lgs. 42/2004.** In particolare il citato punto 14.9. riporta che *"In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa: a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio; b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto"*; il richiamato art. 152 (*"Interventi soggetti a particolari prescrizioni"*) al comma 1 dispone che *"Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo"*.

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise

Si legge nel verbale della Conferenza dei Servizi del 07/11/2017 che il Vice Prefetto dott. Canale ha acquisito la conferma del parere della Soprintendenza del Molise, pur non avendo quest'ultima dato alcun seguito alle osservazioni prodotte dalla società proponente, e che è stato quindi considerato confermato il contenuto nella precedente nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise prot.n. 11072 del 25/09/2017. Il dott. Silvestre ha dichiarato inoltre di aver ricevuto conferma del parere per le vie brevi dalla SABAP Molise.

Si ritiene che la procedura della conferma "*informale e per le vie brevi*" di un parere non sia accettabile, in quanto, pur volendo valorizzare i principi di semplificazione e snellimento dell'iter e delle procedure, i pareri delle Autorità debbano essere necessariamente resi in forma scritta a tutela della loro validità, e giammai in forma implicita o telefonica.

Tanto premesso, sta di fatto che al punto 16 del verbale della seduta del 7/11/2017 viene presa in considerazione solo la precedente nota della SABAP Molise prot.n. 8662 del 24/07/2017, relativamente alla quale è riportato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 25/07/2017 che "*il proponente avrebbe provveduto ad integrare il progetto con elaborato relativo all'eventuale impatto percepito dalla cinta sannitica sottoposta a tutela con DM del 30/06/1978 insistente sul Monte Saraceno*".

Orbene, relativamente agli impatti sull'area archeologica di Monte Saraceno la ditta ha provveduto a svolgere specifiche ed approfondite analisi a partire da tale sito (e non solo), che la SABAP Molise ha continuato ad ignorare nel corso delle (presunte) istruttorie da essa condotte. Infatti, già nelle analisi condotte nell'ambito delle controdeduzioni al primo parere SABAP n. 8662 del 24/07/2017, la ditta aveva provveduto a produrre gli elaborati grafici, le foto simulazioni e le analisi atte a comprovare gli impatti indotti sul ricettore, facendo emergere i seguenti elementi. In primo luogo l'area archeologica *de qua* è posta ai limiti delle aree contermini, a quasi 10 km di distanza in linea d'area dal più vicino aerogeneratore. In secondo luogo, dall'analisi della tavola delle intervisibilità teoriche è emerso che la visibilità teorica dell'impianto (che ricordiamo essere basata solo sull'orografia del territorio, e quindi è assolutamente cautelativa rispetto alla visibilità reale dell'impianto) non dà riscontro positivo per l'area archeologica nella sua interezza, ma solo per una sua limitata porzione.

La ditta ha predisposto, a partire dal ricettore individuato, apposito fotoinserimento *ex ante* ed *ex post* rispetto all'intervento di progetto, al fine di qualificare e quantificare gli impatti indotti sul sito archeologico riportato nel documento grafico denominato F07 – Monte Saraceno (allegato alla nota di controdeduzioni al primo parere). A partire dal cono ottico individuato è possibile verificare che, sebbene sia rappresentata la visibilità teorica dell'impianto a partire dal punto di ripresa considerato, essa non è empiricamente attestata. Dal punto di ripresa non sono visibili, infatti, gli aerogeneratori di progetto, pertanto è possibile asserire che nessun tipo di impatto né diretto né indiretto è generato dall'impianto sul ricettore sensibile.

Ciononostante si legge nel secondo parere SABAP n. 11072 del 25/09/2017 che *“In particolare non si prende in considerazione il cono ottico che questa Soprintendenza aveva descritto nel proprio parere, ossia quello che si apre dalla fortificazione sannitica di Cercemaggiore in loc. Monte Saraceno in direzione di Colle Sannita”*.

Si ricava da tale asserzione che la SABAP non si è neanche premurata, nell'ambito della (presunta) istruttoria tecnica, di visionare il materiale e i documenti prodotti agli atti dalla ditta proponente. Infatti la società ha predisposto il fotoinserimento 07 in loc. Monte Saraceno, il cui cono ottico è posizionato in corrispondenza della targa di pietra che reca inciso la natura archeologica dei luoghi e la loro denominazione. Il punto di ripresa è stato selezionato sulla base di tre considerazioni:

- a. adiacenza con l'area assoggettata a vincolo;
- b. possibilità di orientare il cono verso l'area di futuro insediamento dell'impianto eolico;
- c. posizionamento nel luogo di maggiore fruibilità lungo l'asse stradale;
- d. assenza di ingombri tali da occludere la visuale verso l'area di intervento.

Si rappresenta a tal proposito che l'area vincolata non presenta ulteriori sentieri, vie di accesso, belvederi o altri modi di fruizione dell'area, pertanto la società, come del resto qualsiasi altro potenziale utente, non era nelle condizioni di riprendere la scena se non da aree prossime e/o di avvicinamento a quelle vincolate. La strada lungo la quale è posizionato il cono ottico è caratterizzata dalla presenza di fitte alberature e macchie boschive che hanno posto un ulteriore veto alla selezione del punto di ripresa. Pertanto, il punto di ripresa è stato selezionato in quanto è (per quanto possibile, data la natura dei luoghi) libero da ingombri tali da occludere la vista e, soprattutto, accessibile e quindi fruibile. E' stata predisposta la fotosimulazione dello stato dei luoghi *ex post* l'intervento, al fine di indagare le potenziali interferenze indirette tra l'impianto

proposto e l'area archeologica di Monte Saraceno. Le risultanze delle analisi esperite hanno dato esito negativo. L'impianto eolico, dall'area in oggetto, non è visibile. Per quanto rappresentato è possibile asserire che nessun impatto, né diretto né indiretto è indotto dalla realizzazione delle opere *de quibus*.

Al punto 16 del verbale della CdS del 07/11/2017 è richiamato il primo parere SABAP, che - riportando il contenuto della DDR n. 50 del 10/12/2014 e l'art. 6 "*Contesto interessato da emergenze culturali o paesaggistiche*" - riferisce:

"Particolare attenzione è dovuta a quei luoghi e contesti caratterizzati dalla presenza di importanti emergenze culturali. In essi bisognerà adottare regole e comportamenti particolarmente restrittivi delle possibilità di trasformazione, stante l'alto interesse pubblico rivestito da tali beni. In particolare dovrà essere garantito che il loro decoro e la loro immagine non vengano compromesse da eccessive trasformazioni dei luoghi derivante dalla realizzazione nel loro intorno di lavori e/o opere particolarmente impattanti per forma, dimensione, carattere e connotazione".

Il parere non riporta l'art. 6 nella sua interezza ma solo il passaggio succitato, argomentando "*è evidente che tale disposizione riguarda principalmente il suddetto sito sannitico, ma anche il cinquecentesco convento domenicano (oggi S. Maria della Libera), che devono essere necessariamente preservati da opere impattanti nel suo interno le quali, nel caso di specie sono costituite da 2 aerogeneratori di 210 m di altezza da realizzarsi nell'area contermine"*.

Tuttavia la conclusione cui giunge il parere, oltre ad essere viziata da illogicità poiché in modo apodittico estende il dispositivo di tutela (relativo al sito sannitico, quindi all'area archeologica di Monte Saraceno) ad un convento domenicano (un bene architettonico e non archeologico, avente natura e tipologia totalmente estranee al sito archeologico richiamato), è anche viziata da travisamento ed erronea valutazione dei fatti in quanto il dispositivo non si riferisce neanche al sito sannitico bensì alle emergenze culturali del Comune di San Giuliano. Infatti l'art. 6 continua disponendo che:

"A tale fine, sarà compito del Comune di San Giuliano, stabilire attraverso precise delimitazioni planimetriche contenute nei rispettivi strumenti urbanistici, gli spazi di rispetto di tali particolari beni, nell'ambito dei quali proibire l'edificazione di nuove costruzioni. Ai fini di tale operazione la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per i Beni Storici, Artistici e

Etnoantropologici del Molise fornirà tutta la necessaria collaborazione nell'individuazione delle emergenze culturali presenti nel contesto territoriale in questione."

Risulta pertanto evidente come il dispositivo si riferisca ad aree la cui individuazione è rimessa al Comune di San Giuliano nell'ambito delle attività di gestione e pianificazione urbanistica e territoriale che gli sono proprie, estranee al sito archeologico di Monte Saraceno. Inoltre l'art. 6 non intende tutelare indistintamente ogni area interessata da emergenze culturali o paesaggistiche, come lascia intendere invece il parere qui contestato, ma solo quelle oggetto di specifica perimetrazione negli strumenti urbanistici del Comune di San Giuliano. Tale vincolo si esplica poi nell'effetto di inibire l'edificazione di nuove costruzioni nelle aree su citate, ritenendo sufficiente alla tutela dei beni la limitazione di impatti di tipo diretto. In nessun modo tale dispositivo può estendersi agli impatti indiretti generabili da un campo eolico sito nel territorio della Regione Campania in riferimento al quale il Comune di San Giuliano del Sannio non rientra nelle aree contermini e pertanto non è tale da generare impatti neanche di tipo indiretto.

Dinanzi a tale deduzione la SABAP nel parere contestato ha precisato che “[omissis] *le prescrizioni d'uso del territorio non fanno riferimento a quello di Cercemaggiore, bensì a quello di S. Giuliano del Sannio*”, asserendo che essa sia “*circostanza dovuta unicamente a un errore materiale contenuto nel testo del decreto, ininfluyente laddove si tenga conto che il paragrafo contenente prescrizioni d'uso riporta nel titolo i tre Comuni di Cercemaggiore, Cercepicola e San Giuliano del Sannio*”.

A tal proposito la ditta nelle deduzioni al secondo parere ha rappresentato, tuttavia, che il riferimento al Comune di San Giuliano del Sannio, reiterato nella DDR 50/2014, sembra ben lontano dall'essere l' “*errore materiale*” che intende la SABAP. Analizzando il contenuto della parte del dispositivo avente contenuto prescrittivo, e quindi il paragrafo denominato “*disciplina di tutela paesaggistica da adottare nel territorio del Comune di Cercemaggiore, Cercepicola e San Giuliano del Sannio (Provincia di Campobasso)*”, si legge già nel primo periodo “*La seguente normativa intende precisare e stabilire le modalità di gestione delle attività di trasformazione del territorio dei comuni di San Giuliano del Sannio, al fine di garantire la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali ...*”; quindi l'esplicito riferimento al Comune di San Giuliano del Sannio nell'art. 6 relativo al contesto interessato da emergenze culturali o paesaggistiche non desta sorpresa né da adito a fraintendimenti, non essendo in nessuna altra parte al di fuori del titolo del paragrafo

menzionati gli altri Comuni. In particolare si ribadisce che la DDR n. 50/2014, al di là del Comune al quale si riferisca, specifica che il Comune di San Giuliano del Sannio (o i Comuni, secondo la interpretazione della SABAP) hanno il precipuo compito di *“stabilire attraverso precise delimitazioni planimetriche contenute nei rispettivi strumenti urbanistici, gli spazi di rispetto di tali particolari beni, nell’ambito dei quali proibire l’edificazione di nuove costruzioni”*; il dispositivo ha inteso quindi rimettere al Comune (o ai Comuni) il potere di delimitazione dei beni paesaggistici sui quali inibire l’edificazione di nuove costruzioni, ritenendola misura sufficiente alla tutela dei beni *de quibus*. In nessun modo quindi sono contemplati gli impatti indiretti e le modalità di tutela ad essi riferibili. Si rammenta che nessuna nuova opera sarà realizzata in nessuno dei Comuni contemplati nel DDR n. 50/2014, e pertanto non saranno realizzate lavorazioni in contrasto con il dispositivo di tutela richiamato. Nelle controdeduzioni la SABAP medesima precisa che *“la citazione dell’art. 6, che comunque riguarderebbe le prescrizioni da attuarsi sul territorio comunale, erano indicate al solo fine di evidenziare il livello di protezione di tali luoghi”*; livello di protezione che di fatto si concreta nella tutela diretta dei beni vincolati, oggetto di specifica delimitazione negli strumenti di gestione del territorio ad opera dei Comuni, nell’ambito dei quali non sono ammesse modificazioni rilevanti. Nessuna prescrizione d’uso è fatta per le aree esterne a tali beni.

In proposito, sebbene non sia noto alla società che il Comune (o i Comuni, secondo quanto obiettato dalla SABAP) abbia provveduto a delimitare le aree di cui all’art. 6 della DDR 50/2014, si attesta con assoluta certezza che nessuna nuova opera sarà realizzata, nell’ambito dell’autorizzando progetto, in alcuno dei Comuni interessati dai vincoli di cui alla citata DDR. Pertanto le condizioni di tutela stabilite dall’art. 6 sono sempre rispettate.

In relazione alla DDR 50/2014 la SABAP sottolinea, sia nella prima che nella seconda nota, che essa ha lo scopo di tutelare il carattere rurale diffuso e i borghi rurali che hanno determinato il valore culturale riconosciuto con la dichiarazione di notevole interesse pubblico proprio ai sensi della medesima DDR. A tal fine la ditta ha preso in considerazione tutti i luoghi richiamati nel parere SABAP prot. 8662/2017, rilevando che:

- dalla loc. Capoiaccio (fotoinserimento n. 06) non è possibile vedere nessuno degli aerogeneratori di progetto, pur avendo posizionato il cono in una posizione per la quale la carta delle intervisibilità

teoriche riportava riscontro positivo (quindi in teoria gli aerogeneratori si sarebbero dovuti vedere), e in una delle poche aree del borgo rurale che presentava un piccolo slargo sul lato dello stesso orientato verso l'impianto;

- dalla loc. Caselvatica (fotoinserimento n. 09) non è possibile vedere nessuno degli aerogeneratori di progetto; tra l'altro per tale borgo rurale la carta di intervisibilità teorica non dà riscontro positivo per nessun punto;

- dal tratturo Pescasseroli – Candela sono stati effettuati due fotoinserimenti. Il fotoinserimento denominato “09 progetto” palesa la visibilità dei due aerogeneratori che - data, però, la notevole distanza - risultano appena percepibili. L'impatto è oltretutto limitato dal fatto che il tratturo rappresenta un ricettore dinamico, dal quale quindi la visibilità delle opere è circoscritta nel tempo in rapporto alla velocità di percorrenza. Dal fotoinserimento denominato “08 progetto” non sono visibili gli aerogeneratori;

- dal sito archeologico Monte Saraceno (fotoinserimento 07) non è possibile vedere nessuno degli aerogeneratori di progetto, nonostante la carta delle intervisibilità teoriche riporti riscontro positivo;

- il convento domenicano “Santa Maria la Libera” è esterno invece alle aree contermini. Tuttavia la società ha predisposto il fotoinserimento 08 in corrispondenza di tale sito, accertando che gli aerogeneratori non sono visibili.

Oltre ai punti citati in parere, si sono presi in considerazione molti degli altri borghi rurali presenti nelle aree contermini, preferendo i crocevia o gli slarghi privi di vegetazione e/o manufatti antropici tali da intercludere l'apertura della visuale in direzione dell'impianto. in particolar modo si sono considerate le seguenti località:

- Piana d'Olmo (fotoinserimento 01), al crocevia tra la SP 86 e la strada comunale che da tale località giunge alla loc. Caselvatico;

- Cerdenese (fotoinserimento 02) al crocevia tra due SC;

- Pesco Strascino (fotoinserimento 03) sulla SP 122;

- Di Florio (fotoinserimento 04) sulla SP 122 visibili;

- Fasani (fotoinserimento 05) visibili;

- Cercemaggiore (fotoinserimento 06 progetto).

Solo da due degli ulteriori sei ricettori, in qualità di borghi rurali, ossia dal fotoinserimento 04 e 05, è possibile vedere l'impianto. In ambo i casi esso è appena visibile ad occhio nudo, a causa della considerevole distanza che intercorre tra esso e le aree di ripresa.

Si sono predisposti in totale 12 fotoinserimenti, di cui 6 perché richiamati nel parere e ulteriori 6 per completezza dell'analisi. Tuttavia la SABAP, anziché utilizzarli come elementi utili ai fini dell'istruttoria tecnica, si è limitata ad etichettarli come "*insufficienti e parziali*", e nessun'altra osservazione, analisi o riscontro è pervenuta; anche in tal caso è stato quindi reiterato l'atteggiamento omissivo che ha caratterizzato l'intero procedimento.

Infine la Soprintendenza ha formulato, come prescrizione, "*una variante al progetto presentato consistente nella riduzione dell'altezza massima degli aerogeneratori (altezza del palo + raggio del rotore) fino a 120 metri*". Prescrizione confermata anche nella seconda nota.

Orbene, l'abbassamento dell'altezza dell'aerogeneratore di ben 90 metri si configura sostanzialmente come un diniego assoluto. Si rappresenta, infatti, che sul mercato non esistono più turbine aventi altezza pari a 120 metri che abbiano la stessa curva di potenza degli aerogeneratori di progetto, quindi la prescrizione non presenta margini di fattibilità sotto il profilo tecnico. Inoltre, la scelta del modello di aerogeneratore di progetto è stata il frutto di un attento studio anemologico (allegato al progetto), che ha consentito di individuare la turbina che assicurasse un congruo tempo di ritorno per la Società garantendone la fattibilità economica e finanziaria dell'investimento. Aerogeneratori con potenza nominale e altezza totale minore non potrebbero in nessun modo consentire i tempi di rientro dell'investimento, stimati dalla Società.

Ai sensi del par. 14.9, lett. c) del D.M. 10 settembre 2010, il Ministero - nell'ipotesi in cui partecipi al procedimento di autorizzazione di impianti posti in aree contermini - "*esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152*" del D.Lgs. n. 42 del 2004. Secondo la norma richiamata, tuttavia, affinché l'Amministrazione possa avvalersi della "*facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione*", idonee ad assicurare la conservazione dei valori paesaggistici, deve tenere conto "*della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare*", e, dunque, contemperare la tutela del valore paesaggistico con la ragione economica dell'opera.

Come conferma la giurisprudenza, l'attribuzione del potere discrezionale previsto dall'art. 152 citato impone all'Amministrazione di vagliare la possibilità di contemperamento tra l'interesse del privato e l'interesse pubblico sotteso al vincolo dall'altra, adottando, laddove sia sufficiente a salvaguardare la tutela del secondo, le misure meno afflittive degli interessi del primo, in ossequio al principio di proporzionalità dell'agire amministrativo, in base ad una valutazione che deve essere adeguatamente tradotta nella motivazione del provvedimento (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 19 luglio 2010, n. 8683).

Nel caso di specie tale adempimento è stato omesso. La Soprintendenza si è infatti limitata a imporre in maniera del tutto arbitraria la riduzione dell'altezza massima degli aerogeneratori di 90 metri, senza preoccuparsi di contemperare l'interesse pubblico postulato con la funzione economica dell'opera – la produzione di energia da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi nazionali imposti al nostro Paese dalle direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE – e la libertà di iniziativa economica, costituzionalmente riconosciuta all'operatore. La prescrizione non è stata in alcun modo motivata né avallata da motivazioni tecniche e non appare certamente, nell'assenza di motivazioni in merito, costituire la misura meno afflittiva degli interessi della Società. Tale assenza di motivazione viola inoltre l'art. 3 della L. n. 241/1990.

A tal proposito la SABAP si è limitata nella seconda nota ad asserire che *“Per quanto concerne la presunta irrealizzabilità dell'impianto eolico a seguito delle indicazioni della Soprintendenza e la mancata valutazione “... della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare...” nell'applicare l'art. 152 del D.Lgs. 42/2004, si vuole sottolineare che la comparazione degli interessi pubblici ed economici coinvolti non è di competenza di questa Amministrazione [omissis]”*

Ma, nello specifico, la società non contesta solo il mancato contemperamento degli interessi economici coinvolti, il quale rappresenta solo un aspetto di una questione più rilevante sollevata dalla ditta. La SABAP ha la facoltà di formulare prescrizioni *ex lege* in merito al progetto, non può per converso esprimere diniego. La *“prescrizione”* posta dalla SABAP consiste nella *“[omissis] riduzione dell'altezza massima degli aerogeneratori (altezza del palo + raggio del rotore) fino a 120 metri”*. Tale prescrizione si configura sostanzialmente come un diniego. Infatti la ditta ha già rappresentato che sul mercato non esistono più turbine con altezza pari a 120 metri che abbiano la stessa curva di potenza degli aerogeneratori di progetto e che per tale circostanza la prescrizione

della SABAP non è tecnicamente realizzabile. Si obietta il configurarsi sostanziale di un veto assoluto, in totale assenza di un'istruttoria tecnica (che dovrebbe essere alla base della richiamata discrezionalità tecnica posta in capo alla SABAP nella formulazione del parere, e che la ditta in più punti e in più occasioni ha invitato la SABAP ad esperire nell'ambito del suo diritto ad ottenere un giusto procedimento), ma solo sulla constatazione dei vincoli operanti sul proprio territorio, senza entrare nel merito delle reali interferenze indotte dall'impianto, laddove l'Amministrazione avrebbe solo il potere di formulare prescrizioni.

In conclusione, poiché le prescrizioni imposte dalla SABAP non sono tecnicamente (oltre che economicamente) fattibili, il parere che, per legge, dovrebbe avere natura prescrittiva si configura invece come un parere negativo, esorbitando dalle competenze della SABAP nell'ambito del procedimento *de quo*. La prescrizione richiamata, inoltre, non muove da considerazioni tecniche dedotte da un'istruttoria, ma dalla volontà della SABAP di sottrarsi al suo dovere di ufficio di esperire la necessaria istruttoria tecnica. Infatti, la pretesa, posta alla base della prescrizione, non è quella di eliminare interferenze paesaggistiche emerse da un'istruttoria, ma quella di abbassare l'altezza degli aerogeneratori in modo tale da uscire dalle aree contermini e, quindi, da poter escludere le competenze della SABAP ad intervenire nel procedimento. La ditta, per tutto quanto precisato, contesta integralmente le pseudo-motivazioni ostative della SABAP, rigetta le prescrizioni formulate in quanto carenti di elementi tecnici a supporto e in quanto non realizzabili, e denuncia l'atteggiamento omissivo e negligente della SABAP nell'esercizio del suo dovere d'ufficio di svolgere la necessaria istruttoria tecnica.

ARPAC

In merito alla prescrizione impartita dall'ARPAC, si fa notare che con nota del 30/10/2017 la società ha evidenziato che nelle simulazioni di calcolo effettuate risulta rispettata la normativa vigente con la sola modalità di funzionamento MODE SO2; il parere dell'ARPAC invece impone la prescrizione di utilizzare un MODE SO4, molto gravosa per il proponente sotto il profilo della producibilità dell'impianto.

Detto ciò la COGEIN Energy aveva richiesto di poter valutare l'applicabilità della modalità di funzionamento Mode SO2 o Mode SO4 in fase di esercizio nell'ovvio rispetto dei limiti prefissati

dalla normativa; ossia - una volta costruite le turbine - valutare se l'applicabilità del modello di funzionamento indicato dalla società e suffragato dal calcolo rispetti i limiti imposti dalla normativa.

Si riportano di seguito le considerazioni tecniche che hanno portato alla scelta della modalità di funzionamento:

- Nella valutazione previsionale di impatto acustico sono stati presi in considerazione i ricettori ritenuti sensibili ricadenti nell'area vasta. Tali ricettori sono costituiti principalmente da case isolate, masserie e fabbricati rurali;
- Sono stati considerati valori di Rumore Residuo LR ottenuti mediante misure fonometriche effettuate nel periodo 29 - 30/11/2016 e 01/12/2016 in due postazioni distinte (P1, P2), presso ricettori prossimi all'impianto eolico di progetto; le misure del Rumore Residuo LR ottenute in tali postazioni, nel periodo diurno e notturno, sono state considerate rappresentative del rumore residuo dell'intera area interessata dall'installazione dell'impianto e pertanto estese e prese a riferimento anche per gli altri ricettori sensibili presenti nell'area. Infatti, nel caso di gruppi di ricettori o di ricettori con caratteristiche simili dal punto di vista della rumorosità residua la misura presso un singolo ricettore è stata considerata rappresentativa anche di altri ricettori limitrofi. Le misure così acquisite sono state depurate dai dati derivanti da eventi sonori atipici, anomali e/o accidentali e in grado di alterare la rumorosità registrata, e successivamente correlate alle diverse velocità del vento (da 0 a 5 m/s) rilevate in prossimità del ricettore stesso nella postazione fonometrica individuata. Per ciascun periodo di riferimento (diurno e notturno) e per ciascuna postazione fonometrica prescelta, sono stati prodotti diagrammi a dispersione recanti i valori di LR in funzione dei valori di velocità del vento misurati (da 0 a 5 m/s), e per ciascun periodo di riferimento è stata calcolata la retta di regressione lineare per interpolare i dati acquisiti; in tal modo, tale retta, è stata utilizzata per estrapolare i dati anche per quelle classi di velocità vento superiori ai 5 m/s;
- sui singoli ricettori individuati si è considerato l'effetto cumulato generato, oltre che dagli aerogeneratori di progetto CS1 e CS2 della società COGEIN Energy, anche dal contributo dovuto agli aerogeneratori più vicini del limitrofo parco eolico già esistente ed autorizzato nel comune di Circello (BN) (Aerogeneratori AE14, AE15, AE16) e dal contributo degli

aerogeneratori minieolici da 60 kW (MIN01, MIN02, MIN03, MIN3_60 kW) già esistenti e autorizzati e ricadenti nel comune di Circello (Bn) e Colle Sannita (Bn);

- Per la stima della propagazione del rumore in ambiente esterno, la previsione dell'impatto acustico del nuovo impianto eolico è stata effettuata utilizzando, a partire dalle specifiche tecniche degli aerogeneratori di progetto (modello di turbina Vestas V136 – Mode No. SO2) e di quelli esistenti, da considerazioni sulla distribuzione della ventosità del sito, nelle ipotesi e impostazioni del modello di calcolo riportate negli elaborati trasmessi, il programma di calcolo NFTP ISO 9613 facente parte del pacchetto Maind Model Suite, prodotto dalla Maind S.r.l. di Milano, sviluppato per il calcolo del rumore prodotto da sorgenti fisse o mobili secondo quanto previsto dalla norma ISO 9613 - 2 "Attenuation of sound during propagation outdoors";
- nelle ipotesi assunte, dall'applicazione di tale programma e dalle valutazioni effettuate riportate nella documentazione trasmessa, in corrispondenza dei ricettori individuati, si evidenzia che risultano rispettati sia i valori limite assoluti di immissione diurni e notturni, sia i valori limite differenziali di immissione (criterio differenziale).

L'ARPAC nel parere fornito si è limitata ad evidenziare delle criticità sul differenziale senza entrare nel merito del calcolo effettuato e comunque dette criticità non sono emerse dal calcolo effettuato dalla società.

Si richiede pertanto all'Amministrazione precedente di non confermare la prescrizione dell'ARPAC sulla modalità di funzionamento MODE SO4, riconoscendo valida la modalità di funzionamento MODE SO2, anche tenuto conto che lo stesso parere l'ARPAC prescrive di *"trasmettere a questa Agenzia una relazione fonometrica post operam in cui si valuti il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di acustica ambientale"*.


Pertanto eventuali superamenti dei limiti fissati dalla vigente normativa saranno comunque valutati in sede di esercizio, dove sarà possibile attivare le prescrizioni indicate dall'ARPAC.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si richiede all'Amministrazione procedente di riconoscere la assoluta prevalenza dei pareri favorevoli e rilasciare la richiesta autorizzazione, in ogni caso astenendosi dall'adottare il preannunciato provvedimento di diniego.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono

Distinti saluti.

Napoli, 24/11/2017


Rappresentante
COGEIN ENERGY s.p.a.